comunità locale, in un quadro logico, può essere ritenuta responsabile della situazione.

Per quei minori che sono ancora nel regime attualmente vigente, essendo l'unico che abbiamo a disposizione, io ho prospettato l'opportunità di instaurare, con apposito provvedimento normativo, una rete di comunità-alloggio e/o di soggetti autorizzati ad accoglierli. Ad un certo punto, ho costituito per necessità una casa d'accoglienza d'intesa con il Ministero, previa approvazione di uno schema di convenzione per giustificarne il pagamento. In precedenza non venivano nemmeno stipulate le convenzioni per pagare il sostentamento di questi minori, per l'esiguità del loro numero; poi, all'improvviso, c'è stato un notevole incremento e il Ministero ci ha chiesto di fare una convenzione per regolarizzarli.

Questa è un'idea da ragioniere, però per giustificare il pagamento siamo fortunatamente arrivati ad avere almeno un pezzo di carta con delle regole; infatti il meccanismo è autonomo, nessuno deve stipulare convenzioni, ma noi l'abbiamo fatto perché i minori erano tantissimi. Come dicevo, ho proposto di instaurare una rete di comunità-alloggio e di soggetti autorizzati, come quelli che ho creato io utilizzando alcune comunità, tra cui una ad Alcamo e altre con spazi più vasti; abbiamo fissato le condizioni – 35 euro *pro capite* e non 70 – e vi abbiamo sistemato una parte di nuovi immigrati.

In definitiva, esiste la necessità di instaurare una rete di comunità-alloggio su tutto il territorio nazionale, attraverso la quale ricoverare i minori stranieri non accompagnati all'atto delle dimissioni dal CSPA di Lampedusa, dal quale vengono accolti al momento del loro ingresso in Italia. Per la costituzione di tale rete è necessario privilegiare, in caso di comprovata impossibilità di finanziare l'intera spesa da parte dello Stato, le comunità aventi sede in comuni di medie o di grandi dimensioni – ad esempio con più di 100 mila abitanti –, che sono almeno più robuste dal punto di vista finanziario.

È necessario, inoltre, fissare un limite massimo di spesa a carico di ciascun comune. Avendo a disposizione tutto il territorio nazionale, possiamo distribuire dieci ragazzi per comune, in modo da non incidere troppo sul bilancio. Occorre prevedere l'erogazione di un contributo a carico dello Stato, al fine di coprire almeno una parte consistente – ad esempio l'80 per cento – delle spese poste a carico dei comuni della provincia di Agrigento relative alle comunità già presenti.

Non so che fine faranno tali comuni; Palma di Montechiaro andrà in dissesto per queste ragioni e il sindaco sta impazzendo. Bisogna prevedere una possibilità di estensione di questo contributo al 100 per cento per i comuni più piccoli che non dispongono di risorse.

PRESIDENTE. Ringrazio il prefetto Postiglione per la relazione svolta.

Do la parola ai colleghi che intendano porre domande o formulare osservazioni.

SANDRA ZAMPA. Signor prefetto, a nome del mio gruppo, il Partito Democratico, la ringrazio molto sia per le informazioni rese, tanto dolorose quanto di grandissimo interesse, sia per il tono e il modo in cui lei le ha illustrate, tali da far comprendere la portata del suo impegno, che probabilmente va anche al di là delle sue possibilità. Si capisce che lei si impegna al massimo per fronteggiare una situazione drammatica e triste.

Chiedo formalmente alla Commissione di acquisire il documento da lei predisposto, poiché non so se corrisponda al contenuto della sua relazione. Le chiedo gentilmente di farmelo avere via e-mail.

Avrei molte domande da farle ma, purtroppo, il problema della continua sovrapposizione dei lavori parlamentari ci costringe a terminare questa audizione. Sarebbe comunque utile che lei tornasse in Commissione per una seconda audizione.

UMBERTO POSTIGLIONE, *Prefetto di Agrigento*. Vi lascio un appunto che mi ha consegnato il presidente del tribunale nella

sede dell'incontro del Comitato ordine e sicurezza pubblica; potete così prendere visione del loro punto di vista. Tra l'altro, egli si pone alcune domande sull'attività del Comitato per i minori stranieri, al quale si sono rivolti; non so se abbiano ottenuto una risposta.

Io sento il dovere di dire tutta la verità, trovandomi di fronte ad una Commissione parlamentare che deve avere la massima conoscenza dei fatti. Pertanto, ho detto tutto quello che so e ritengo di potervi consegnare copia dell'appunto.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il prefetto di Agrigento, dispongo che la documentazione consegnata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 17 dicembre 2008.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Prefettura di Agrigento

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n.2008/24179/Gab. 25 novembre 2008

Al Sig. Presidente della
Commissione Parlamentare per l'Infanzia
On. Alessandra Mussolini
ROMA

Oggetto: *Problematiche connesse al fenomeno dei minori stranieri non accompagnati*

I

Il fenomeno dell'immigrazione clandestina coinvolge in maniera particolare il territorio della provincia di Agrigento sia per l'esposizione dell'intero litorale sul canale di Sicilia sia per la collocazione geografica dell'isola di Lampedusa, la quale, rappresentando la punta più estrema verso il continente africano, è diventata la meta privilegiata dei flussi di clandestini in arrivo dalle regioni dell'Africa settentrionale e centrale.

Fra i tanti aspetti connessi al fenomeno in esame, assume un rilievo peculiare il procedimento di accoglienza e di trattamento dei minori stranieri non accompagnati, i quali, non avendo comprovati legami parentali sul territorio nazionale e trovandosi, pertanto, privi di assistenza, sono oggetto di attenzione da parte delle istituzioni pubbliche, al pari dei minori italiani in condizioni di abbandono[1].

[1] Secondo l'impianto normativo di riferimento, il fenomeno dovrebbe essere gestito e fronteggiato soprattutto dal Comitato per i minori stranieri, organo istituito dall'art. 33 D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione), come modificato dalla L. n. 189/2002 e, da ultimo, dal D.L. n. 92/2008, cov. in L. n. 125/2008 (così detto Pacchetto Sicurezza) presso la Presidenza del Consiglio dei

Come è noto, in ossequio al disposto di cui all'art. 346 cod. civ., il giudice tutelare provvede all'apertura delle tutele in favore dei minori. Tale norma risulta direttamente applicabile anche ai minori stranieri ai sensi dell'art. 2 della Convenzione internazionale sui diritti del Fanciullo (Trattato internazionale adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989 e ratificato in Italia con L. n. 176/1991), che impone il *principio di non discriminazione* nei confronti dei minori per ragioni di razza, etnia, religione, et c.

L'art. 37 bis della L. n. 184/1983 estende espressamente al minore straniero i provvedimenti di affidamento preadottivo e di adozione, oltre che i provvedimenti che si rivelino necessari in caso di urgenza.

Proprio l'affidamento del minore temporaneamente privo di un idoneo ambiente familiare, di cui all'art. 2 L. n. 183/1984, può costituire uno dei presupposti per l'apertura di una tutela nel caso in cui l'esercizio della potestà sia impedito.

II

I minori stranieri, sia nell'ipotesi in cui siano sbarcati clandestinamente che nell'ipotesi in cui siano stati rintracciati sul territorio nazionale in posizione di irregolarità, vengono ricoverati dagli Organi di Polizia presso Comunità-alloggio ex art. 403 cod. civ. (intervento della pubblica autorità a favore dei minori).

Più precisamente, il flusso di minori è gestito dall'Ufficio Minori della Questura di Agrigento: i minori vengono affidati dal richiamato Ufficio alle Comunità-alloggio per minori, prevalentemente dislocate sul territorio della provincia ma, in misura minore, anche nelle

Ministri, con il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate.

altre province dell'isola. Dette Comunità sono regolamentate dalla L. Reg. n. 22/1986 (Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia) e dal D.P.R.S. n. 158/1996 (Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22), che prevedono la possibilità che esse ospitino normalmente fino a 10 minori, ai quali debbono essere garantiti determinati standard di accoglienza.

Dal momento dell'affidamento alla Comunità-alloggio, la responsabilità dei controlli e della vigilanza sui minori è attribuita, nell'ordine: agli operatori ed ai responsabili della stessa Comunità-alloggio; ai servizi sociali del comune; al giudice dei minori che può avvalersi delle Forze dell'Ordine ed, in particolare, dell'Ufficio Minori della Questura.

A partire dal 2005, in concomitanza con l'intensificarsi dei flussi di immigrati verso l'isola di Lampedusa, sono divenute sempre più numerose le cooperative sociali aventi lo scopo di gestire Comunità-alloggio e case di accoglienza per minori immigrati il cui numero è costantemente cresciuto negli anni (*v.* **allegato**).

Riguardo ai minori richiedenti asilo, le rette di tali cooperative gravano sul bilancio dello Stato, non solo nella prima fase del ricovero attraverso il Ministero dell'Interno ma anche successivamente all'eventuale formulazione della richiesta di asilo politico attraverso lo SPRAR (Servizio di protezione per i Richiedenti Asilo). Per coloro che non formulino la richiesta di asilo, invece, sono a carico dello Stato (ossia del Ministero dell'Interno) gli oneri assistenziali relativi alla prima assistenza fino al momento in cui al minore viene assegnata la tutela da parte della competente Autorità Giudiziaria. In seguito all'apertura della tutela, che solitamente individua il tutore nei Servizi sociali del Comune ove è ubicata la Comunità che accoglie il minore, spetta al Comune stesso farsi carico del pagamento delle rette in questione fino al raggiungimento della maggiore età (Circolari Ministero Interno 20/8/2005; 25/10/2006; 14/2/2007).

III

L'incidenza economica del fenomeno sommariamente descritto nei paragrafi che precedono si rivela di notevoli dimensioni ed è, peraltro, crescente.

Al riguardo, va rappresentato che la retta per l'accoglienza è stata determinata, da ultimo con Decreto 7/7/2008 dall'Assessore alla Famiglia, Politiche sociali ed Autonomie locali della Regione Sicilia ed è pari a € 70,71, oltre I.V.A. se dovuta.

Tale situazione si è rivelata una fonte notevole di carico finanziario per i Comuni ospitanti le Comunità-alloggio, che diviene sempre più insostenibile, al punto che talune cooperative sociali vantano crediti nell'ordine di diverse centinaia di migliaia di euro.

Non può escludersi, invero, che tra gli Enti locali e le singole Comunità vengano ad instaurarsi dei contenziosi che non potranno non avere effetti deleteri per entrambe le parti: i Comuni, afflitti da una cronica insufficienza di disponibilità finanziarie anche per far fronte alle spese derivanti dai compiti ordinari, si trovano nell'impossibilità di far fronte al crescente carico per le rette di mantenimento dei minori affidati alla loro tutela; le Comunità-alloggio, che non hanno altri proventi se non quelli derivanti dalle rette medesime, non possono far fronte adeguatamente alle esigenze degli ospiti a causa della prolungata mancanza di risorse, con il conseguente rischio sia di forti carenze nella qualità dei servizi offerti che di vere e proprie devianze nella programmazione delle 'attività educative' nelle quali i giovani ospiti vengono impegnati.

Da non sottovalutare appare, inoltre, la ricaduta della mancata corresponsione dei pagamenti da parte dei Comuni sulle categorie di operatori sociali che prestano la loro opera presso le Comunità in argomento, atteso che le situazioni di insoddisfazione che vengono a determinarsi pregiudicano non soltanto la qualità delle prestazioni ma mettono a rischio la stessa prosecuzione del servizio, considerate le non remote minacce di interruzione del medesimo.

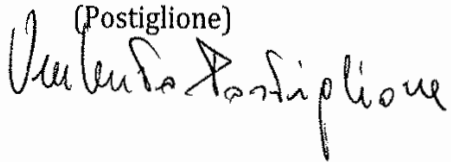
Appare, pertanto, evidente che, al fine di scongiurare ulteriori conseguenze negative derivanti dalla serie di eventi e circostanze sopra descritta, occorre individuare meccanismi normativi ed operativi che tengano conto della portata ultraprovinciale della problematica, che ha innegabilmente assunto connotazioni di rilievo quantomeno nazionale, evitando che la stessa continui a riversare il proprio peso su istituzioni pubbliche e soggetti privati della sola provincia di Agrigento, già fortemente provata dal fenomeno dell'immigrazione clandestina.

In altre parole, occorrerebbe affrontare il problema dei minori stranieri non accompagnati attraverso una iniziativa legislativa organica che preveda anche le necessarie dotazioni finanziarie.

In tal sede, potrebbe anche essere considerata l'opportunità di:

- instaurare una rete di Comunità-alloggio e/o di soggetti autorizzati distribuita su tutto il territorio nazionale, attraverso la quale ricoverare i minori stranieri non accompagnati all'atto delle dimissioni dal CSPA nel quale vengono accolti al momento del loro ingresso in Italia, privilegiando, in caso di comprovata impossibilità di finanziare l'intera spesa con fondi statali, le strutture aventi sede in comuni di medie o grandi dimensioni (per esempio, con più di 100.000 abitanti) e prevedendo, in ogni caso, un limite massimo di spesa a carico di ciascun comune;
- prevedere l'erogazione di un contributo a carico dello Stato, al fine di coprire almeno una parte consistente (per esempio l'80%) delle spese poste a carico dei comuni della provincia di Agrigento, con possibilità di estensione al 100% per i comuni più piccoli.-

IL PREFETTO
(Postiglione)



QUESTURA DI AGRIGENTO
Divisione Polizia Anticrimine
Ufficio Minori

N. PROT. 0R.350.

Agrigento, 13.11.2008

OGGETTO: Minori stranieri non accompagnati. Interrogazione a risposta scritta n.4-01426 dell'On.le Giuseppe Francesco Maria Marinello ed altri. .

ALLA PREFETTURA DI AGRIGENTO

Con riferimento alla nota Prot. nr. 2008/22347/IV° Imm. del 5.11.2008, concernente l'oggetto, si comunicano i dati richiesti:

Minori extracomunitari, non accompagnati, sbarcati clandestinamente negli anni 2006,2007, 2008:

- 2006: NR. 789
- 2007: NR. 1450
- 2008: NR. 1712

Minori extracomunitari, accompagnati sbarcati clandestinamente negli anni di riferimento:

- 2006: NR. 789
- 2007: NR. 371
- 2008: NR. 548

Minori non accompagnati assegnati, negli anni di riferimento nelle comunita' alloggio del territorio agrigentino e province viciniore:

- 2006: NR. 789
- 2007: NR. 1450
- 2008: NR. 1712